

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUBNER e RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, recante norme per la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, che ci accingiamo a sottoporre alla vostra attenzione, muove da una precisa esigenza, morale prima ancora che politica: l'esigenza che i rappresentanti del popolo in Parlamento facciano anch'essi la loro parte nel contribuire al risanamento finanziario dello Stato rinunciando a un beneficio economico che contrasta ormai con lo spirito dei tempi.

Si tratta di abrogare quelle parti della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, relative all'attribuzione a pubblici dipendenti eletti deputati o senatori dell'assegno pari alla differenza tra la retribuzione complessiva linda (escluso il trattamento di famiglia) loro spettante quali pubblici dipendenti e i quattro decimi dell'indennità parlamentare, corrispondente, quest'ultima, al trattamento complessivo massimo dei magistrati

con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

La modifica della legge n. 1261 del 1965, che viene proposta col presente disegno di legge, si appalesa particolarmente opportuna non solo perché viene a soddisfare quella esigenza di pubblica moralizzazione, di cui si diceva dianzi, ma anche perché elimina una ingiusta disparità di trattamento tra deputati o senatori pubblici dipendenti e quelli che non lo sono.

Le modifiche alla legge n. 1261 del 1965, se approvate così come proposte nel presente disegno di legge, verranno perciò a costituire un piccolo passo verso la giusta direzione del superamento di quella divisione tra Paese legale e Paese reale che da tante parti è lamentata.

Con questo spirito affidiamo al vostro esame il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonchè i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Al dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non compete alcuna retribuzione, tranne le quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte dall'amministrazione di appartenenza.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sè e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio».

Art. 2.

1. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonchè il quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e ogni altra disposizione non compatibile con la presente legge.